

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 19.07.1995 Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 20.05.2005 Modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 09.07.2009 Modificato con deliberazione consiliare n. 1 del 04.03.2011 Modificato con deliberazione consiliare n. 7 del 09.07.2015

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - La Polizia Mortuaria nel Comune

La Polizia Mortuaria comunale comprende le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga funzione non specificatamente attribuita ad altri Enti ed Organi.

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli Uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica e dal Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

Tali funzioni vengono così ripartite:

- a) Servizi Cimiteriali deputati a provvedere agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, al personale addetto ai Cimiteri e alla loro custodia, esclusi gli atti contrattuali, contabili o tecnici attribuiti agli uffici competenti;
- b) Segreteria comunale deputata a provvedere agli adempimenti conseguenti agli atti contrattuali;
- c) Ragioneria comunale deputata a provvedere agli atti contabili;
- d) Ufficio Tecnico Comunale deputato a provvedere agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione dei Cimiteri, alla gestione tecnica e ad ogni altro adempimento non organizzativo, salve le specifiche competenze sanitarie.

Art. 2 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri, da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in maniera incongrua.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto stabilito dal titolo nono del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 3 - Atti a disposizione del pubblico

Presso i Cimiteri devono essere conservati a disposizione del pubblico:

- 1. il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (inumazioni eseguite, generalità delle persone tumulate, generalità delle salme cremate, qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione trasporto di cadaveri o di ceneri);
- 2. copia del presente Regolamento Comunale;
- 3. copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);
- 4. l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- 5. copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;

- 6. copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di scadenza o di revoca;
- 7. copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- 8. il registro dei reclami o delle osservazioni;

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono servizi gratuiti i servizi di interesse pubblico oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

Sono servizi gratuiti:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) l'uso di celle frigorifere comunali;
- d) l'inumazione;
- e) l'ossario comune;
- f) il cinerario comune.

Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 del D.lgs n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di apposite tariffe stabilite nei modi e nelle forme di legge.

CAPO II

Denuncia ed accertamento di morte

Art. 5 - Denuncia della causa di morte

La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.

In caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato nel comma primo, all'ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'art. seguente.

I medici, a norma dell'art. 103, sub a)⁽¹⁾ del T.U.L.S.S., approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'Unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

^{(1) &}quot;Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto do altre disposizioni di legge, sono obbligati: a) a denunziare al podestà (ora sindaco N.d.R.) le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso".

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. $100^{(2)}$ del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'istituto nazionale di statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso, all'unità sanitaria locale competente per territorio. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'unità sanitaria locale di residenza.

Spetta alle Unità Sanitarie locali l'istituzione e l'aggiornamento di un registro, distinto per ogni comune incluso nei loro rispettivi territori, contenente l'elenco dei deceduti e della relativa causa di morte.

Per la denuncia della causa di morte nel caso di decesso in assenza di medico si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute nei capi V, VI, VII, E VIII del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale⁽³⁾, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 6 - Atto di morte

L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, l'età, il luogo di nascita, la professione e la residenza del defunto e, quando si tratta di straniero, la cittadinanza; il nome e il cognome del coniuge superstite, se il defunto era congiunto in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedovo; il nome e il cognome, la professione e la residenza del padre e della madre del defunto; il nome e il cognome, l'età, la professione e la residenza dei dichiaranti.

In qualunque caso di morte violenta ovvero avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena, non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

Art. 7 - Il medico necroscopo

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unità sanitaria locale competente.

^{(2) &}quot;Art. 100 (Certificati di morte). — Nei certificati di morte di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve essere fatta menzione di nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione, quali risultano dalla dichiarazione di cui all'art. 98". - N.B.: Il presente decreto è stato interamente abrogato dall'art. 163, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230. I riferimenti ad esso contenuti in leggi, decreti, regolamenti e circolari si intendono riferiti ai corrispondenti istituti del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

^{(3) &}quot;Art. 365 (Omissione di referto). — Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritardo di riferirne all'autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione".

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141 dell'ord. s.c.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 11, 12 e 13, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 8 - Rinvenimento di cadavere o resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta alla sepoltura

Art. 9 - Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, secondo quanto disposto dall'ordinamento dello Stato Civile, dall'ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 8.

Per i nati morti, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

L'autorizzazione all'apertura del sepolcro è rilasciata dal responsabile dei servizi cimiteriali previa verifica del diritto d'uso e del regolare versamento dei diritti cimiteriali.

CAPO III

Depositi Di Osservazione Obitori e Camere Mortuarie

Art. 10 - Periodo di osservazione dei cadaveri

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non

inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni. (1)

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi di cui sopra.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Durante il periodo. di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

In apposito locale saranno ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 11 - Obitori

Per quanto concerne l'obitorio previsto dall'art. 13 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si osservano in particolare le norme contenute nello stesso art. 13 e nei successivi 14 e 15.

CAPO IV

La disciplina dei trasporti

Art. 12 - Trasporto dei cadaveri

Il trasporto delle salme è:

a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;

⁽¹⁾ Per opportuno coordinamento si riporta il primo comma dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sui prelievo dell'iposifi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico):

[&]quot;Fermo obbligo dei medici curanti, in caso di cessazione del battito cardiaco, di compiere tutti gli interventi suggeriti dalla scienza e dalla tecnica per salvaguardare la vita del paziente, quando, previo adempimento di tutte le condizioni previste dalla legge, il corpo di una persona deceduta viene destinato od operazioni di prelievo, l'accertamento della morte deve essere effettuato, salvo i casi di cui all'art. 4, mediante il rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi e l'accertamento di assenza di respirazione spontanea dopo sospensione per due minuti primi di quella artificiale, e di assenza di attività elettrica celebrale, spontanea e provocata".

b) a carico del Comune in ogni altro caso.

L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo III deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a).

L'amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio comunale, stabilirà se il servizio dei trasporti funebri dovrà essere esercitato:

- a) dal Comune e con diritto di privativa;
- b) da terzi.

In entrambi i casi i trasporti di cui alla lettera a), sono soggetti al pagamento di un diritto fisso stabilito con deliberazione del Consiglio comunale.

Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Per quanto concerne le caratteristiche dei carri destinati al trasporto funebre si osservano le norme di cui al D.P.R. 20 settembre 1990, n. 285, art. 20 e 21.

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal Responsabile del servizio secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco dal Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

L'incaricato del trasporto deve essere munito della citata autorizzazione che deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 23 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa all'uopo prevista dal presente regolamento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero e quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui sopra.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Responsabile del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

Per i trasporti all'estero o dall'estero si osservano le norme previste nel capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Per il trasporto da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta; deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm.

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese fra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo.

Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri.

Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dell'art. 24 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, può autorizzare, per i trasporti di

salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti ai commi precedenti, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Per il trasporto da Comune a Comune, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

È considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Responsabile del servizio del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per il trasporto funebre, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto ad altre misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO V

Riscontro diagnostico - Rilascio di cadaveri a scopo di studio Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Art. 13 - Rinvio

Per quanto concerne le materie del presente Capo si applicano le norme previste dai Capi V, VI, VII e VIII del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO VI

Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

Art. 14 - Servizio di custodia

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al responsabile del servizio.

Il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria territorialmente competente controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio

Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.

Il servizio di custodia dei Cimiteri è assicurato assicurando i compiti e le funzioni previste i dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente Regolamento.

È permesso alle famiglie dei defunti deporre sulle fosse fiori o ghirlande e coltivare fiori e piccoli arbusti, purché essi non raggiungano l'altezza di metri 1. Tali fiori ed arbusti non dovranno sporgere oltre il perimetro delle sepolture, né superare l'altezza prescritta. La manutenzione dei viali di accesso del cimitero, quelli di circolazione interna e gli intervalli che separano le sepolture tanto comuni quanto private, sarà tenuta dal personale del Comune o ditta autorizzata all'appalto.

L'amministrazione comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti, dei guasti e delle sottrazioni che si verificassero nei cimiteri. I guasti e i deterioramenti che fossero anche involontariamente, cagionati dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere compensati dalle persone responsabili quando ve ne sia certezza del fatto.

Allorché una croce, una lapide o altra decorazione in una sepoltura vengano a spostarsi o minaccino di cadere, o in qualsiasi modo vengano a guastarsi, i rispettivi eredi dei defunti debbono far eseguire le necessarie riparazioni. In difetto sarà provveduto d'ufficio a spese di chi di dovere. Le lapidi, croci, monumenti e qualunque ricorso posti tanto sulle fosse comuni, quanto sulle sepolture private, non potranno essere rimossi, né modificati senza autorizzazione scritta del sindaco o dell'ufficio competente.

La manutenzione dei monumenti, colombari, edicole, tombe di famiglia e qualunque altro ricorso, resta ad esclusivo carico dei rispettivi concessionari o eredi e ad essi si sostituirà il comune con diritto di piena rivalsa o rimborso quando, chiamati a provvedere alla manutenzione, restauro o pulizia, i concessionari od eredi, si rifiutassero o comunque non provvedessero entro il termine loro assegnato dal Sindaco o dal responsabile del servizio interessato.

Parimenti spetta ai familiari dei defunti sepolti nei campi comuni, la pulizia dei tumuli ove tali defunti sono sepolti.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune provvederà alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi ove occorra anche mediante pubblica affissione.

Allorché vengano eseguite delle esumazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, o quelle dipendenti dalla fine delle concessioni di cui al presente regolamento, le lapidi, monumenti, urne e ricordi inerenti, restano di spettanza ineccepibile del Comune quando sia riuscito infruttuoso l'invito ai parenti di ritirare detti oggetti nel termine che sarà fissato.

Detto materiale sarà conferito in apposite discariche.

Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé

l'autorizzazione alla sepoltura; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro di cui all'articolo 3 punto 1):

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Il registro di cui sopra deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare di tutti i registri di cui all'articolo 3 del presente regolamento deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO VII

Costruzione dei cimiteri Piani cimiteriali Disposizioni tecniche generali

Art. 15 - Piano cimiteriale

L'ufficio comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Per quanto riguarda l'ampliamento o la nuova costruzione di cimiteri valgano le norme riportate nel Capo X del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

- campi di inumazione;
- campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- campi per la costruzione di sepolture private e tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- tumulazioni individuali (loculi);
- tumulazione per famiglie o collettività;
- cellette ossario;

- cellette cinerarie;
- ossario comune;
- cinerario comune.

La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in esse deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le sepolture private non possono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali di cui al presente regolamento sia per quanto attiene alle tumulazioni sia per quanto riguarda le inumazioni sia per le esumazioni che estumulazioni.

CAPO VIII

Camera mortuaria

Art. 16 - Definizione

Il cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.⁽¹⁾

CAPO IX

Sala per autopsie

Art. 17 - Rinvio

I requisiti della sala in oggetto sono definiti dall'art. 66 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO X

Ossario comune

Art. 18 - Definizione

L'ossario comune consiste in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni che si trovino in condizione di perfetta mineralizzazione e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

⁽¹⁾ Nei caso in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione, Funziona come tale la camera mortuaria.

CAPO XI

Inumazione

Art. 19 - Caratteristiche campi destinati all'inumazione

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 20 - Requisiti della fossa

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentita, in sostituzione del cippo regolamentare, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti previa autorizzazione da parte del responsabile del servizio e pagamento della tariffa.

Nell'autorizzazione devono essere stabiliti i materiali, le dimensioni e le caratteristiche dei manufatti di cui si chiede la posa in opera sulle sepolture.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

In ogni caso l'altezza tanto delle croci che dei monumenti ricordo non può superare i mt. 1.20.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due.

Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza, del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 21 - Tipologie delle casse per inumazione

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XII

Tumulazione

Art. 22 - Modalità di tumulazione

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/ metro quadro.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o con materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 23 - Tipologie delle casse

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dal presente regolamento.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XIII

Cremazione

Art. 24 - Presupposti

I requisiti per la progettazione e la costruzione dei crematori sono definiti dall'art. 78 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco del Comune nella sua qualità di ufficiale di governo ovvero dall'ufficiale di Stato civile dallo stesso delegato ai sensi dell'art. 3 della legge 30.03.2001 n. 130 in cui è avvenuto il decesso ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. n. 285/90 e con le modalità di cui al punto 14 della circolare del ministero della sanità n. 24 del 24.06.1993.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile⁽¹⁾ e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi"

In caso di disposizione testamentaria del defunto l'autorizzazione non può in ogni caso essere concessa nell'ipotesi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.⁽²⁾

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui ai comma secondo non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo,

con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

(1) Art. 74 (Parentela) — La parentela è il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 (Linea della parentela) — Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 (Computo dei gradi) — Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso la stipite

Art. 77 (Limite, della parentela) — La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78 (Affinità) — L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi egli è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva.

(2) "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni) — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data. il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio."

Art. 25 - Modalità di esecuzione della cremazione

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dal Sindaco, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. (1)

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restandole l'autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 23 e 25, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nudi di radioattivi.

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente nelle aree a ciò destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può in ogni caso dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D.lgs n. 285/92. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione è eseguita dal coniuge, o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'art. 3 della legge 30.03.2001 n. 130, cui il defunto risultava iscritto o in mancanza da personale autorizzato dal Comune.

Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono comunque consentire l'identificazione dell'interessato nel rispetto della volontà dallo stesso espressa e sono disciplinate prevedendo alternativamente la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343⁽²⁾, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO XIV

Esumazione ed estumulazione

Art. 26 - Le esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni e sono regolate dal responsabile del servizio.

Art. 27 - Le esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del responsabile del servizio, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia, e per le stesse valgono le norme di seguito riportate

Art. 28 - Periodi in cui non possono essere eseguite le esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

⁽¹⁾ Le dimensioni delle urne e le caratteristiche dell'edificio sono definite dal Regolamento Comunale.

^{(2) &}quot;Art. 343—La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o in templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione."

Art. 29 - Modalità di raccolta delle ossa

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dal presente regolamento.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 30 - Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal responsabile del servizio.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Art. 31 - Divieti

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'ari. 410 del codice penale.⁽¹⁾

Art. 32 - Casi particolari

Il responsabile del servizio può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatone sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può, ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 33 - Estumulazioni straordinarie

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 26.

⁽¹⁾ Art. 410 (Vilipendio di cadavere) — Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle, sue ceneri è punito con lo reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre o sei anni.

CAPO XV

Le concessioni di sepolcri privati nei cimiteri

Art. 34 - Ammissione nei cimiteri comunali

Ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 nei cimiteri devono essere ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, quando non venga richiesta altra destinazione:

- le salme di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- le salme delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 9;
- i resti mortali delle persone sopra indicate.
- le salme delle persone nate nel Comune di Gallicano nel Lazio, o che pur non essendo nate a Gallicano nel Lazio nell'arco dell'intera vita sono stati ivi residenti per almeno 7 anni ovvero ivi residenti al momento della nascita;
- le salme delle persone che, pur non avendo la residenza a Gallicano nel Lazio al momento della morte, debbano essere ricongiunte con la salma del coniuge;
- le salme delle persone che, pur non avendo la residenza a Gallicano nel Lazio al momento della morte risultino stati iscritti nella scheda anagrafica dell'avente diritto per almeno 7 anni (anche non consecutivi).

In deroga alle norme di cui sopra, si intendono accolte nel cimitero le salme di chi, alla data di approvazione del presente regolamento fosse in deposito, loculo o altra sepoltura privata (tomba o cappella).

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Le salme di cui sopra possono a richiesta di familiari, essere inumate nel campo Comune.

Art. 34 bis - Sepolture private

La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione della propria salma e delle salme dei propri familiari o rispettivamente dei propri associati. Le sepolture private si distinguono in:

- loculo: consiste in un sepolcro individuale inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
- ossario: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassettine ossario e/o urne cinerarie;
- Cinerario: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare urne cinerarie;
- tomba di famiglia: consiste in un sepolcro collettivo inserito in manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
- Cappella gentilizia consiste un sepolcro collettivo inserito in un manufatto edilizio ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione che per caratteristiche e pregio architettonico si distingue dalle altre sepolture.

Art. 34 ter - La concessione cimiteriale

L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante sottoscrizione di un atto di concessione.

Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.

Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia dell'intestatario della sepoltura individuata secondo i criteri stabiliti all'art. 36.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa vigente al momento del rilascio della concessione.

Le concessioni di aree cimiteriali a privati richiedenti per la costruzione di tombe di famiglia o di cappelle gentilizie, potranno essere assegnate solo a persone fisiche:

- residenti da almeno 7 anni nel Comune di Gallicano nel Lazio;
- nate nel Comune di Gallicano nel Lazio, o che pur non essendo nate a Gallicano nel Lazio nell'arco dell'intera vita sono stati ivi residenti per almeno 7 anni.

Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro, entro il periodo temporale previsto dalla legislazione vigente in materia di edilizia privata, pena la decadenza.

Allo scadere del periodo di concessione o del rinnovo la costruzione rimane di proprietà del Comune.

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di assegnare aree o sepolture private ad Enti Pubblici o Istituzioni che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del Comune di Gallicano nel Lazio e/o dei suoi cittadini.

Tale assegnazione avverrà con atto di Giunta Municipale.

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e della seguente durata:

a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali per anni 35
 b) concessione di cellette-ossario costruite dal Comune per tumulazione di ossa o di resti..... per anni 35
 c) concessione di aree per costruzione di sepolture con edicola funeraria per anni 99
 d) concessione di aree privilegiate per costruzione di tombe di famiglia o cappelle gentilizie).... per anni 99
 e) concessione di cinerari costruiti dal Comune per tumulazione di urne cinerarie... per anni 35

Le concessioni sono rinnovabili, a domanda degli aventi diritto, per un uguale periodo.

La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento del Consiglio comunale in sede di adozione del piano regolatore dei cimiteri.

Art. 35 - Il concessionario

Il concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza legale oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata,

allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

La stipulazione dell'atto di concessione di natura traslativa su un bene di natura demaniale crea nel privato concessionario un diritto soggettivo perfetto di natura reale, opponibile "iure privatorum" agli altri privati, che si affievolisce degradando ad interesse legittimo nei confronti dell'autorità amministrativa concedente a fronte di esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordinamento e del buon governo locale.

Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'Amministrazione comunale e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della sepoltura.

Nel caso che la concessione sia assegnata a due o più persone che intendono riunirsi per la costruzione di una sepoltura collettiva, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

Art. 36 - Sepolture private - esercizio del diritto d'uso

Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente regolamento.

Il diritto d'uso della sepoltura privata a carattere collettivo, ove non venga manifestata una diversa volontà del concessionario conferisce il diritto alla sepoltura fino alla capienza del sepolcro al titolare della concessione e ai suoi familiari legati al concessionario da vincoli di parentela, di coniugio o affinità.

Il concessionario originario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura i parenti e/o gli affini sopra indicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti.

I concessionari sia originari che subentranti, su richiesta scritta, possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti fino al 6° grado.

Gli stessi hanno inoltre la facoltà di richiedere, nell'atto stesso o con atto successivo, la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia stessa o che abbia acquisito verso di essi particolari benemerenze. Le benemerenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Rimangono escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate all'intestatario in uno dei modi sopra esposti.

Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del Comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta.

Nessun atto inerente al seppellimento o a esumazione od estumulazioni è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione o rimuovere l'opposizione.

Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'autorità giudiziaria restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Si osservano, per quanto compatibili, le norme di cui all'art. 37 e all'art 62 e seguenti del presente regolamento.

Art. 37 - Divisione

Più concessionari originari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione le disposizioni in materia di autocertificazione di cui al T.U. n. 445/2000. Essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Tali richieste sono recepite e valutate dal responsabile del servizio.

La divisione e l'individuazione di separate quote o la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Art. 37 bis - Rinuncia alla concessione

L'amministrazione comunale, salvo i casi di decadenza e revoca, ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree e alla concessione per l'uso di cappelle gentilizie, tombe di famiglia e di loculi, cellette ossario e cinerari.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione le disposizioni in materia di autocertificazione di cui al T.U. n. 445/2000. Essa deve essere sottoscritta dal concessionario o tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Le rinunce sono recepite e valutate dal responsabile del servizio.. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna

In caso di sepoltura privata, parzialmente o totalmente occupate, la rinuncia non potrà essere accolta fintanto che il richiedente, a sua totale cura e carico, non provveda a renderla totalmente disponibile.

Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario o ai suoi aventi causa il rimborso di una somma pari a 1/N del canone di concessione pagato per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione

In caso di rinuncia ad aree inedificate, Cappelle gentilizie, Tombe di famiglia, loculi, cellette ossario e cinerari non utilizzati è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari al 100% del canone di concessione pagato senza rivalutazione e/o interessi e spese istruttorie, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale

Ai concessionari di Tombe di famiglia e /o Cappelle Gentilizie può anche essere riconosciuto, previa accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo il concessionario è tenuto alla demolizione, a sua cura e spese, entro trenta giorni, del manufatto realizzato.

Le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

In caso di rinuncia all'uso di sepolture private con concessione perpetua o prive dell'atto di concessione, al rinunciante sarà riconosciuto il rimborso del 50 per cento della tariffa in vigore al momento della retrocessione per i manufatti della stessa categoria.

Ai fini dell'individuazione dell'avente diritto al rimborso si rinvia a quanto disposto agli artt. 38 e 61 del presente regolamento disciplinanti la morte del concessionario e l'individuazione del concessionario di fatto

Non spetta alcun rimborso nel caso di concessioni di durata residua inferiore a cinque anni al momento della rinuncia.

Ai fini del rimborso la data di stipula e il regime della concessione sono da ricercare nell'atto originario o negli eventuali atti di rinnovo.

Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo.

La concessione oggetto di rinuncia, una volta liberata delle salme o dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Art. 38 - Morte del concessionario

In caso di decesso del concessionario di un sepoltura privata, gli eredi o le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 36 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro 6 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Responsabile del servizio, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 36, che assumono la qualità di concessionari.

Nel caso in cui non sia possibile individuare i concessionari subentranti o in caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 35 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 40 e a tutti gli eventuali restringimenti.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 36, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

La concessione revocata, una volta liberata delle salme o dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Art. 39 - Scadenza della concessione

L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata nei casi e nei modi previsti dal presente regolamento.

Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

Le pubbliche affissioni hanno luogo all'Albo Pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.

I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'Albo Pretorio del Comune.

Scaduta la concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 40 - Decadenza e revoca delle sepolture private

Il Comune, oltre che nei casi previsti dall'art. 38 del presente regolamento, ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazione del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate ed in generale per ragioni di pubblico interesse.

La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del responsabile del servizio.

Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco e/o il responsabile del servizio provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 60 giorni.

Copia della diffida è affissa all'Albo Pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 90 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco e/o responsabile del servizio.

La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per 5 anni; l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

Trova piena applicazione la legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nei casi di revoca per ragioni di pubblico interesse e/o di funzionalità i concessionari avranno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante. I concessionari avranno altresì diritto al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

Negli altri casi di revoca e nel caso di decadenza dichiarata dal Comune previa regolare diffida al concessionario, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione, nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Art. 41 - Fascicoli per le sepolture private

Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono, anche qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

Art. 42 - Tumulazioni provvisorie

Non è vietato all'amministrazione comunale, laddove ricorrano urgenti esigenze di tumulazione di una salma, e non vi fossero all'uopo loculi disponibili nel cimitero, di adottare appositi provvedimenti autorizzativi con i quali in via temporanea viene concesso il diritto di uso di una sepoltura privata non ancora utilizzata da altro concessionario, sotto l'osservanza delle norme e delle cautele delle leggi sanitarie, purché peraltro tale precarietà non si protragga per un periodo superiore ai tre anni.

Con riferimento alle suddette tumulazioni verrà tenuto un registro delle tumulazioni provvisorie da porre a disposizione del pubblico unitamente agli altri registri all'art. 3.

Per tali concessioni il Comune avrà diritto di esigere comunque un diritto fisso annuo a fondo perduto pari ad un trentacinquesimo del costo di concessione del loculo, salva fatta l'ipotesi in cui per l'acquisizione del diritto di tumulazione sia stato già versato interamente il canone di concessione.

Qualora alla concessione provvisoria dovesse seguire quella normale nella stessa sepoltura, e non si verifichi un trasferimento in altro loculo resosi disponibile, i dolenti dovranno pagare per intero il prezzo di concessione non potendosi intendere i diritti di concessione provvisori come anticipazione dei canoni di concessione definitiva e delle spese di atto di concessione. Nel caso di trasformazione della concessione da provvisoria a normale il termine previsto per l'esumazione verrà calcolato a decorrere dalla concessione provvisoria. Ove alla scadenza della concessione provvisoria il concessionario non provveda a quanto necessario, il comune sarà in diritto senza necessità di atti giudiziari a provvedere all'esumazione della salma e alla composizione dei resti mortali in campo comune, salvo il recupero delle spese occorse.

Art. 42 bis - Deposito provvisorio

Per necessità correlate all'espletamento dei servizi cimiteriali e/o a richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano e dietro preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, il feretro – nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 42 può essere provvisoriamente deposto in manufatto cimiteriale.

L'autorizzazione è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, costruito o da costruirsi a cura del Comune;
- c) per coloro che, richiesto ed avuto accolto il diritto d'uso di un'area di terreno cimiteriale allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, devono effettuare o completare i lavori di costruzione. Il mancato accoglimento della richiesta precitata comporta la revoca o l'impossibilità della concessione relativa al deposito provvisorio;
- d) per coloro che hanno diritto, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, a sepoltura in una tomba privata a seguito di richiesta di estumulazione e restringimento di feretri precedentemente tumulati.

La durata del deposito provvisorio e fissata dal Responsabile dell'Ufficio Servici Cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari di cui al Comma 2°, e/o alla domanda degli interessati. La durata massima del deposito provvisorio non può eccedere i trentasei mesi.

Per tali concessioni il Comune avrà diritto di esigere comunque un diritto fisso annuo a fondo perduto pari ad un trentacinquesimo del costo di concessione del loculo e deve essere pagato anticipatamente.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti, il cui originale va conservato presso l'ufficio Servizi Cimiteriali.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà ad inumare la salma in campo comune, previo avviso. In caso di irreperibilità, l'avviso è affisso per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e all'albo cimiteriale.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata provvisoriamente, ma solo definitivamente in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 43 - Loculi

I loculi vengono concessi completati e cementati in tutte le parti interne per un periodo di 35 anni decorrenti dall'atto della stipulazione dell'atto di concessione medesimo. Il canone di concessione è stabilito con apposita deliberazione della Giunta comunale, tenendo conto dei costi di costruzione, delle spese generali, di chiusura e varie.

Art. 44 - Requisiti per la stipulazione dell'atto di concessione di loculi cimiteriali

L'atto di concessione di un loculo cimiteriale viene stipulato su richiesta dei dolenti, ogni volta che si verifichi un decesso.

La concessione di loculi per future sepolture viene assegnata unicamente:

- per consentire la sepoltura contigua di salme di stretti congiunti, alla vedova/o, o ad altri nell'ambito del primo grado di parentela o affinità della persona defunta e già tumulata nel loculo, purché il richiedente abbia superato il 50° anno d'età. Qualora il richiedente sia stato convivente e cioè non legato da vincolo di matrimonio con il defunto, il rapporto di convivenza dovrà essere accertato mediante certificato di stato di famiglia;
- a persone che abbiano compiuto il 60° anno d'età.

In relazione alla concessione per future sepolture, il Comune, fermo restando che il termine di durata della concessione decorrerà dalla data di stipulazione del relativo atto garantirà in ogni caso che l'estumulazione delle salme non abbia luogo prima del termine minimo di tumulazione di vent'anni dalla data della sepoltura come previsto dal DPR 254/2003 con eventuale prolungamento dell'originaria concessione per il tempo occorrente e previo versamento del corrispettivo per il periodo residuo calcolato proporzionalmente rispetto ai canoni vigenti.

L'amministrazione rientrerà nella disponibilità dei loculi allo spirare del termine trentacinquennale nel caso in cui il loculo, utilizzato da un avente causa, venga liberato a seguito di estumulazione della salma oppure per rinuncia degli interessati.

È assolutamente vietata al concessionario la vendita e la cessione, a qualsiasi titolo o causa, dei propri diritti a terzi ancorché la persona per la quale venne effettuata la concessione fosse stata tumulata altrove. In questa ipotesi la concessione perderà ogni efficacia senza bisogno di costituzione in mora o di interpellanza ed il loculo rientrerà nella piena disponibilità del

Comune che sarà tenuto soltanto a rimborsare, al concessionario o ai suoi aventi causa, una somma pari a 1/N del canone di concessione pagato per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione.

Le sepolture date in concessione per futura sepoltura dovranno essere chiuse a spese del concessionario che dovrà far iscrivere sulla chiusura esterna la parola "concesso".

Art. 45 - Modalità di utilizzo dei loculi

In nessun loculo può essere racchiusa più di una salma, tranne nel caso in cui si tratta di riunire madre e neonato morti nell'atto del parto.

È ammessa altresì la collocazione di n.02 capsule contenenti ceneri dei propri congiunti ed affini fino al 2° grado, purché aventi diritto ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento.

Della predetta collocazione deve essere apposta indicazione sulla lapide mortuaria per la ricerca dei defunti.

Al fine di consentire la ricerca delle capsule tutte le sepolture dovranno riportare scolpiti o con le modalità accettate dall'amministrazione il nome e cognome di tutti i defunti ivi contenuti con la loro data di nascita e di morte. Le iscrizioni sono a carico dei concessionari.

Art. 46 - Ossari

Gli ossari o colombari, sono dati in concessione secondo apposita tariffa stabilita dalla Giunta comunale, per un periodo massimo di 35 anni che decorrerà dalla data di stipula del contratto.

In ogni ossario potrà essere collocata, osservate le disposizioni del vigente regolamento, una cassetta contenente i resti mortali di una persona oppure quattro urne cinerarie purchè i defunti siano parenti fino al 1° grado od affini fino al 2° grado del concessionario.

Al termine del periodo i resti mortali verranno posti in un ossario comune.

Art. 47 - Cinerari

(soppresso)

Art. 48 - Tombe di famiglia

Per tombe di famiglia si intendono i sepolcri collettivi inseriti in manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione, realizzati in appositi quadri a ciò destinati nel piano regolatore comunale.

Le tombe possono essere cedute completate e cementate in tutte le parti interne e gli acquirenti, oltre al canone di concessione del terreno ed al riconoscimento del costo di fabbricazione dovranno provvedere all'acquisto ed alla posa in opera della pietra marmorea o di altro materiale idoneo che dovrà essere sovrapposto alla prima chiusura.

In nessuna sepoltura all'interno della tomba può essere racchiusa più di una salma, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'art.45 II capoverso.

È ammessa altresì la collocazione di n.02 capsule contenenti ceneri dei propri congiunti ed affini fino al 2° grado, purché aventi diritto ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento.

Della predetta collocazione deve essere apposta indicazione sulla lapide mortuaria per la ricerca dei defunti.

Il rischio di rottura delle lapidi così come quello collegato alla sepoltura multipla è a totale carico del concessionario. È altresì a totale carico del concessionario la rimozione di materiale lapideo frutto di ristrutturazione di sepolture durante la vigenza della concessione.

Il terreno su cui viene realizzata la tomba è dato in concessione per un periodo di anni 99 decorrenti dalla data di stipulazione dell'atto di concessione con facoltà di rinnovo per un uguale periodo previo pagamento del canone di concessione stabilito al momento del rinnovo.

Art. 49 - Requisiti per la concessione di tombe di famiglia

Per la concessione delle tombe a terra si applicano i requisiti di cui all'art. 34 ter.

Art. 50 - Cappelle gentilizie

Il Comune può concedere ai privati l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di inumazione e tumulazione individuale per famiglie e collettività, purché tali aree siano specificamente indicate nel piano regolatore cimiteriale.

La costruzione dovrà avvenire entro 24 mesi dal rilascio della relativa concessione, pena la decadenza. Allo scadere della concessione o del rinnovo la costruzione rimane di proprietà del Comune.

Le concessioni in questioni sono a tempo determinato ed hanno una durata di anni 99 decorrenti dalla data di stipulazione dell'atto di concessione e con facoltà di rinnovo per altri 99 anni previo pagamento del canone di concessione stabilito al momento del rinnovo

In nessuna sepoltura può essere racchiusa più di una salma, tranne nel caso in cui si tratta di riunire madre e neonato morti nell'atto del parto. È ammessa altresì la collocazione di resti mortali di persone aventi diritto individuate secondo le modalità indicate dall'art. 36 secondo le seguenti ipotesi e modalità:

- n. 02 capsule contenti ceneri;
- n. 01 cassetta contenente le ossa residue da estumulazioni;
- n. 01 cassetta ed una capsula cineraria.

Dei predetti resti mortali deve essere apposta indicazione sulla lapide mortuaria per la ricerca dei defunti.

La costruzione di cappelle gentilizie è subordinata al rilascio del titolo abilitativi previsto dalla legislazione vigente per la realizzazione di un manufatto edilizio.

Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro, entro il periodo temporale previsto dalla legislazione vigente in materia di edilizia privata, pena la decadenza.

Allo scadere del periodo di concessione o del rinnovo la costruzione rimane di proprietà del Comune.

Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

Art. 51 - Divieti

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la natura del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- tenere contegno chiassoso, usare strumenti di diffusione sonora, salvo nei casi autorizzati:
- introdurre oggetti estranei o indecorosi;
- rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- collocare negli spazi antistanti i loculi e al di fuori delle aree concesse per tombe e cappelle, oggetti di qualsiasi natura e dimensione(es. vasi, lumi, scope, ecc.).
- asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
- calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con offerta di servizi od oggetti;
- distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- eseguire i lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- chiedere elemosina, fare questue o accolte di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
- assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della Ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
- svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti o comunque previa autorizzazione del Sindaco;
- coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Servizio che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.

Art. 52 - Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri

I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire i lavori di costruzione, manutenzione, istallazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa dietro corrispettivo all'interno dei Cimiteri del Comune, devono essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli interessati devono presentare domanda all'ufficio tecnico corredandola della documentazione inerente la ditta esecutrice dei lavori nonché ogni altro titolo previsto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esecuzione della tipologia dei lavori da realizzare.

Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al custode, ad ogni ingresso nel Cimitero.

Art. 53 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

Inoltre è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerente ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività commerciale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse all'attività svolta.

CAPO XVII

Sepolcri privati fuori dai cimiteri

Art. 54 - Cappelle private

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, (1) occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione

del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 55 - Modalità per la sepoltura in cappelle private

Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 54, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 9, occorre il nulla osta del responsabile del servizio, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 56 - Requisiti delle cappelle private

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

CAPO XVIII

Disposizioni Finali

Art. 57 - Concessioni precedenti al presente regolamento

Le concessioni perpetue o a tempo determinato di durata superiore a quello previsto dal presente regolamento rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano confermate ma la durata, comunque, non può eccedere i 99 anni.

Le stesse possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, nel caso di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, salvi i casi di estinzione.

Art. 58 - Servizio di illuminazione votiva

L'amministrazione provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, sulla base di deliberazione consiliare che fisserà in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

^{(1) &}quot;Art. 340 - È vietato seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.

È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una diversa distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.

Art. 59 - Rimborso costi relativi allo svolgimento di lavori privati all'interno del cimitero

Il rimborso delle spese per consumo acqua ed energia elettrica dalle Ditte Operanti nel Cimitero Comunale viene fissato dal competente organo comunale.

Dette somme dovranno essere versate prima dell'inizio dei lavori.

Art. 60 - Violazione delle disposizioni del presente regolamento

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli n. 338⁽¹⁾, n. 339⁽²⁾, n. 340⁽³⁾ e n. 358⁽⁴⁾, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1) "Art. 338— I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati.

È vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Il contravventore è punito con l'ammenda (ora sanzione amministrativa pecuniaria) fino a lire duecentomila e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvo i provvedimenti d'ufficio in caso di inadempienza.

Il prefetto, quando abbia accertato che a causa di speciali condizioni locali non è possibile provvedere altrimenti, può permettere la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati.

Può altresì il prefetto su motivata richiesta del consiglio comunale, deliberata la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del consiglio provinciale di sanità quando non vi si oppongono ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione di luoghi, purché nei centri abitanti con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno a 50 metri per gli altri comuni.

I provvedimenti del prefetto sono pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi e possono essere impugnati dagli interessati nel termine di trenta giorni.

Il Ministro per l'interno decide sui ricorsi, sentito il Consiglio di Stato."

(2) "Art. 339 — Il trasporto di salme da comune a comune della Repubblica è autorizzato dal sindaco. L'introduzione di salme dall'estero è autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di

L'introduzione di salme dall'estero è autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

Il contravventore è punito con l'ammenda (ora sanzione amministrativa pecuniaria) da lire quarantamila a centomila. Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del comune nel quale la salma è trasportata ".

- (3) Art. 340 Vedi nota (1) all'art. 54
- (4) "Art. 358 Un regolamento approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato determinerà le norme generali per l'applicazione del presente testo unico.

I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali, da approvarsi con decreto reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni sono puniti, quando non siano applicabili le pene previste nelle disposizioni medesime, con l'ammenda (ora sanzione amministrativa pecuniaria) fino a lire quattrocentomila".

Art. 61 - Norme per la regolarizzazione di concessioni cimiteriali pregresse

Ai soli fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse inerenti le sepolture private presenti nel cimitero del Comune, non concessionate o per le quali non esistano atti a disposizione del Comune inerenti la concessione per distruzione o smarrimento si applicano le norme di cui agli artt. 61 e seguenti.

La regolarizzazione è effettuata nella presunzione che un qualche titolo, scritto o verbale, debba aver comunque consentito l'uso e la realizzazione della sepoltura

Ai solo fini della regolarizzazione è considerato "concessionario di fatto" di una sepoltura privata nell'ordine:

a) il concessionario indicato in eventuali prove documentali, sottoscritte anche dall'Amministrazione Comunale;

b) il primo defunto inumato o tumulato nella sepoltura oggetto della sanatoria.

In caso di decesso del concessionario di fatto per la nomina del concessionario subentrante si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 del presente Regolamento.

Art. 62 - Diritto di sepoltura

- 1. Il diritto d'uso delle sepolture private non concessionate è riservato ai soggetti di cui all'art. 36 e 38 del presente Regolamento.
- 2. Sono comunque fatte salve le posizioni delle salme già tumulate/inumate nella sepoltura, alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, indipendentemente dalle suddette previsioni.

Art. 63 - Modalità di riconoscimento

- 1. Per le sepolture prive di atto concessorio, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritto d'uso in base a normative precedenti o per successione ope legis, al fine di ottenere il formale riconoscimento, può presentare istanza all'Amministrazione comunale.
- 2. L'onere di dimostrare la titolarità del diritto d'uso della sepoltura spetta esclusivamente al concessionario di fatto o suo successibile ex lege. Ai fini del riconoscimento, lo stesso, dovrà presentare al Comune formale richiesta, alla quale dovrà essere allegata l'eventuale documentazione, non in possesso del Comune, attestante la sua qualità di concessionario.
- 3. Alla suddetta istanza l'eventuale concessionario subentrante, dovrà inoltre allegare la documentazione attestante la sua nomina ovvero la sua qualità di erede del concessionario
- 4. Nell'istanza di riconoscimento dovrà essere indicato il nome del concessionario di fatto della sepoltura in funzione del quale sarà ricostruito il diritto di sepoltura.
- 5. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza è riservato al Comune che può dettare determinate condizioni quali il mantenimento del monumento funebre e dei defunti già presenti nel sepolcro; può inoltre richiedere al concessionario l'esecuzione di interventi sul manufatto affinché la tumulazione o l'inumazione di eventuali nuove salme sia effettuata in base alle disposizioni di legge.
- 6. Il riconoscimento viene concesso inoltre alle seguenti condizioni:
 - che sia assicurata la parità di condizioni a tutti i rami della originaria famiglia del primo concessionario;
 - che venga esclusa la riserva eventuale alla discendenza maschile;
 - l'atto di riconoscimento deve confermare o individuare un nuovo intestatario.
- 7. L'atto di riconoscimento sarà notiziato con pubblicazione all'albo pretorio, agli albi cimiteriali, nonché sulla tomba interessata per un periodo di 60 giorni.
- 8. Il mancato riconoscimento della titolarità d'uso della sepoltura, preclude la possibilità di inumare o tumulare nel sepolcro nuove salme, resti mortali, cassettine ossario o urne cinerari.

Art. 64 - Concessione

1. Ad avvenuta pubblicazione dell'atto di riconoscimento, la facoltà di collocare nella sepoltura eventuali salme o resti ovvero di disporre degli stessi è tuttavia subordinata alla sottoscrizione di apposita concessione.

- 2. La durata di tale concessione è fissata in:
 - anni 99, per le tombe di famiglia e le cappelle gentilizie con decorrenza dalla data di prima tumulazione o inumazione quale risulti dall'iscrizione sulla sepoltura ovvero da altre prove documentali da chiunque possedute;
 - anni 35, per i loculi. con decorrenza dalla data di tumulazione quale risulti dall'iscrizione sulla sepoltura ovvero da altre prove documentali da chiunque possedute;

La concessione decorre comunque dalla data di sottoscrizione della concessione da parte del concessionario.

- 3. Qualora suddetti termini fossero già decorsi (scaduti) si osserveranno le norme previste dal presente regolamento in materia di rinnovo della concessione per quella specifica sepoltura previa adozione e pubblicazione dell'atto di riconoscimento secondo quanto stabilito nei precedenti articoli.
- 4. La regolarizzazione non comporta pagamento di spese aggiuntive se non quelle relative alla registrazione dell'atto di concessione (imposta di bollo, imposta di registro e diritti di segreteria).
- 5. Una volta regolarizzata definitivamente la posizione con la sottoscrizione dell'atto di concessione, allo stesso sono applicabili le disposizione di cui al presente Regolamento.

Art. 65 - Avvio del procedimento

- 1. La procedura di regolarizzazione potrà essere attivata direttamente dagli interessati o d'ufficio.
- 2. In entrambi i casi, al fine di assicurare la massima trasparenza, l'avvio del procedimento sarà comunicato con apposito avviso da pubblicare, per almeno 13 mesi, nei quali siano compresi due periodi concomitanti alla commemorazione dei defunti (2 novembre) all'albo pretorio, all'albo cimiteriale e sulla sepoltura da sanare.

Art. 66 - Mancato riconoscimento

- 1. Il mancato riconoscimento della titolarità d'uso delle sepolture non concessionate, preclude la possibilità di inumare o tumulare nel sepolcro nuove salme, resti mortali, cassettine ossario o urne cinerari e comporta l'acquisizione, da parte del Comune, dell'area o del manufatto in concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento in materia di revoca e decadenza della concessione (art 40).
- 2. Il monumento funebre sarà comunque mantenuto fino al raggiungimento, per tutte le salme ivi sepolte, del periodo minimo di inumazione o tumulazione.

Art. 67 - Abrogazioni

Il presente regolamento sostituisce ed abroga le disposizioni precedentemente Assunte.